**D.L. 41/2021 Art. 31**

**Misure per favorire l'attivita' didattica e per il recupero delle competenze e della socialita' delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19.**

 1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di

cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto

incremento e' destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze

delle singole istituzioni scolastiche statali, di:

 a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale

e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo,

il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da

COVID-19;

 b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza

psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a

studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle

conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni

scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle

attivita' inerenti alla somministrazione facoltativa di test

diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento,

all'espletamento delle attivita' di tracciamento dei contatti

nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di

svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i

Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;

 d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle

attivita' di inclusione degli studenti con disabilita', disturbi

specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni

scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla

base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato

articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il

Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle

iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di

indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni

scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza

Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure

operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla

gestione e alla rendicontazione delle risorse.

 3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni

scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse

finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di

accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione

degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali

provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli

interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli

interventi.

 4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono

controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui

al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite,

ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto

interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del

Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle

finanze.

 5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche

per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e'

giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione

del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio.

 6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione

della situazione emergenziale e nello sviluppo di attivita' volte a

potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione

di attivita' per il recupero della socialita', della proattivita',

della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel

periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico

2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il

Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e

per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18

dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 150 milioni di euro per

l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di

criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine

di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma

operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro

quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le

istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31

dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento

delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il

coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della

normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

 7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

42.